

(N. 648)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1949

Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Per rendere esecutivi gli impegni assunti dall'Italia verso l'U.R.S.S. con l'articolo 74 del Trattato di pace è stato firmato a Mosca l'11 dicembre 1948 un accordo relativo al pagamento di 100 milioni di dollari che l'Italia deve corrispondere all'U.R.S.S. in conto riparazioni.

In base a tale accordo l'Italia trasferirà al Governo sovietico i beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria ed inoltre effettuerà la fornitura di prodotti indicati in una lista allegata all'Accordo stesso per un valore corrispondente alla differenza fra 100 milioni di dollari e l'importo al quale saranno valutati i suddetti beni che verranno trasferiti, nella consistenza e funzionalità economica all'8 settembre 1943.

Per stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento e definire il loro valore verranno

istituite delle Commissioni miste rispettivamente in Romania, Bulgaria ed Ungheria. Tali Commissioni dovranno ultimare il loro lavoro nel corso di sei mesi a partire dal giorno della firma del presente Accordo.

Per quanto concerne la fornitura di merci di cui sopra, esse saranno distribuite in un periodo di cinque anni a partire dal 15 settembre 1949 e comprenderanno tra l'altro motonavi da carico e da passeggeri, navi peschereccie, motonavi frigorifere, rimorchiatori, locomotori elettrici, compressori, sottostazioni di trazione elettrica, cuscinetti a sfere, zolfo e piriti, mercurio, ecc.

Il Governo sovietico fornirà i materiali necessari per la produzione dei prodotti industriali di cui sopra.

L'accordo in questione è entrato in vigore alla data della sua firma.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo.

ALLEGATO.

A C C O R D O**fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELL'U.R.S.S. allo scopo di rendere esecutivo l'articolo 74-*a* del Trattato di Pace concluso il 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l'Italia dall'altra ed entrato in vigore il 15 settembre 1947, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle riparazioni, dovuto dall'Italia all'Unione Sovietica per una somma complessiva di 100 milioni di dollari USA, verrà effettuato:

a) con il trasferimento di proprietà al Governo sovietico, in conformità alle disposizioni degli Articoli 2 e 3 del presente Accordo, dei beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'Art. 79 del Trattato di Pace;

b) con la fornitura — nei limiti di tempo e nei modi specificati nel presente Accordo — di prodotti indicati nell'Allegato A per un valore corrispondente alla differenza fra 100 milioni di dollari e l'importo al quale saranno valutati i beni menzionati al comma *a*).

Art. 2.

I beni indicati al comma *a)* dell'Art. 1. del presente Accordo, s'intendono trasferiti nella consistenza e funzionalità economica all'8 settembre 1943 data dell'armistizio fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.

Dal valore dei beni saranno escluse le perdite determinate dopo l'8 settembre 1943 da azioni di forze spontanee della natura, da cause di carattere occasionale (in particolare incendi), da cause dipendenti dall'amministrazione dei beni da parte del proprietario, da azioni belliche, nonché da provvedimenti militari connessi con lo stato di guerra, (trofei, requisizioni per bisogni militari ecc.) che siano stati presi fino alle date degli armistizi tra l'Unione sovietica e rispettivamente l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania. Restano salvi i diritti a risarcimento danni che da parte italiana si potessero far valere nei confronti del Paese in cui la perdita si è prodotta.

Il valore dei beni, tenendo conto delle disposizioni del precedente comma espresso in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 dell'art. 74-*a* del Trattato di Pace, in dollari USA, secondo la parità di 35 dollari per un'oncia di oro, sarà determinato alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace, 15 settembre 1947.

Art. 3.

Per stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento in proprietà dell'Unione Sovietica, conformemente all'Art. 1 del presente Accordo, e per definire il loro valore verranno istituite su basi paritetiche, delle Commissioni Miste, rispettivamente in Romania, Bulgaria ed Ungheria, costituite da un rappresentante ufficiale dell'Italia, e da un rappresentante ufficiale dell'U.R.S.S., assistiti dagli esperti che saranno ritenuti necessari.

Le Commissioni Miste dovranno inoltre fissare i termini e la procedura del trasferimento da parte italiana dei suddetti beni alle istituzioni ed alle organizzazioni sovietiche, indicate dal Governo dell'U.R.S.S.

Le Commissioni Miste dovranno ultimare il loro lavoro nel corso di sei mesi a partire dal giorno della firma del presente Accordo. Nel corso del mese successivo i due Governi si comunicheranno reciprocamente con scambio di note, l'Accordo raggiunto tra di loro per quanto concerne il valore dei beni che vengono trasferiti in proprietà all'Unione Sovietica nei tre Paesi indicati e provvederanno ad informarne successivamente i quattro Ambasciatori a Roma.

Il trasferimento dei suddetti beni all'Unione Sovietica sarà ultimato non più tardi di otto mesi dal giorno della firma del presente Accordo.

Art. 4.

Le forniture previste al comma *b*) dell'Art. 1. saranno distribuite in un periodo di cinque anni, a partire dal 15 settembre 1949, in modo che l'ammontare dei relativi pagamenti effettuati nel corso di ogni anno, corrisponda alla quinta parte della somma totale dei pagamenti per tutte le forniture nel corso di cinque anni. Resta inteso che qualora i pagamenti in qualche anno non raggiungessero il suddetto ammontare, la parte rimanente di esso sarà utilizzata nell'anno susseguente.

Art. 5.

Le ordinazioni delle merci previste nell'Allegato *A* saranno commesse all'industria italiana dalla Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, oppure, a suo nome dalle organizzazioni economiche sovietiche.

Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per una tempestiva e completa esecuzione del programma delle forniture previste dal menzionato allegato *A*, fermo restando che le clausole tecniche ed il prezzo delle singole forniture saranno convenuti direttamente tra la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia o le organizzazioni economiche sovietiche da una parte e le ditte fornitrici dall'altra.

Il prezzo sarà espresso in dollari USA.

Dei contratti stipulati sarà data comunicazione al Governo italiano.

Art. 6.

Qualora le ditte fornitrici non eseguissero in tutto o in parte i contratti previsti dall'Art. 5, la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, o le organizzazioni economiche sovietiche, ferma restando a carico delle ditte fornitrici la responsabilità per l'esecuzione dei contratti, avranno il diritto di rinnovare in tutto od in parte le ordinazioni con altre ditte.

Tutti gli importi che le ditte fornitrici dovranno pagare ai committenti sovietici a titolo di penali e risarcimento di danni per inadempienze contrattuali, saranno versati a cura delle ditte stesse ed accreditati, previa conversione di questi importi in dollari USA, nel conto di cui all'Art. 8.

Il Governo dell'U.R.S.S. avrà il diritto, per l'ammontare di tali somme, di commettere in Italia ordinazioni complementari di forniture, oltre a quelle previste all'Art. 1 del presente Accordo.

Dopo che le ditte fornitrici avranno eseguito le condizioni dei contratti, esse avranno diritto di ricevere le somme loro spettanti dai mezzi disponibili nel conto di cui all'Art. 8 del presente Accordo.

Art. 7.

Il Governo dell'U. R. S. S. conformemente al punto 4 dell'Art. 74-*a* del Trattato di Pace, provvederà a fornire all'Italia a condizioni commerciali i materiali che abitualmente vi vengono importati e che sono necessari per la produzione delle merci indicate nell'Allegato A del presente Accordo.

La nomenclatura, i quantitativi, i prezzi, i termini e le altre condizioni relativi alle forniture dei materiali sopra indicati, verranno definiti nei contratti conclusi in conformità all'Art. 5 del presente Accordo.

Art. 8.

Il pagamento delle forniture di merci previste al punto *b*) dell'Art. 1, verrà effettuato da parte sovietica da un conto speciale infruttifero di interessi in dollari USA da aprire presso la Banca d'Italia a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

Il 15 settembre di ogni anno e per la durata di cinque anni, a partire dal 1949, il Governo italiano iscriverà a credito del menzionato conto, a favore del Governo dell'U.R.S.S., l'ammontare in dollari USA pari ad un quinto della somma che costituisce la differenza tra 100 milioni di dollari USA e la somma nella quale saranno valutati i beni di cui al comma *a*) dell'Art. 1 del presente Accordo.

Art. 9.

Agli effetti dei pagamenti previsti all'articolo precedente, la conversione in lire italiane degli importi in dollari USA sarà effettuata, conformemente al regime valutario attualmente vigente in Italia, al cambio medio tra la quotazione media mensile del dollaro USA calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro USA di esportazione (contó valutari 50 per cento) alla chiusura della Borsa di Roma il giorno precedente l'esecuzione del pagamento.

Lo stesso sistema di cambio medio sarà applicato per la conversione in dollari USA dell'ammontare in lire italiane dei pagamenti menzionati al secondo capoverso dell'Art. 6 del presente Accordo.

Nel caso di modificazione del suindicato regime valutario, le conversioni suddette saranno effettuate nei conformità al nuovo regime valutario che verrà stabilito in Italia.

Art. 10.

Se il Governo dell'U.R.S.S. rinunciasse di collocare qualche ordinazione per la fornitura di merci, previste all'Allegato **A**, esso potrà in qualsiasi tempo disporre il trasferimento delle somme esistenti dal conto indicato all'Art. 8 in un qualsiasi altro conto per i pagamenti relativi agli scambi commerciali.

La Banca d'Italia eseguirà senza indugio i rispettivi ordini di trasferimento della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

Art. 11.

In caso di modificazione della parità aurea del dollaro USA, indicata al punto 6 dell'Art. 74-*a*) del Trattato di Pace, le disponibilità in dollari USA del conto previsto all'Art. 8 del presente Accordo saranno aggiustate conformemente alla nuova parità.

Art. 12.

Un delegato nominato dal Governo d'Italia e un delegato del Governo dell'U.R.S.S., nella persona del Rappresentante commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, s'incontreranno ogni qual volta sarà necessario, ma non meno di una volta ogni tre mesi, per una verifica in comune dell'andamento dell'esecuzione del presente Accordo e per elaborare, in caso di necessità, le rispettive raccomandazioni da presentare ad ambedue i Governi.

Art. 13.

Tutte le controversie che potessero sorgere in relazione all'esecuzione del presente Accordo, saranno regolate per mezzo di trattative diplomatiche tra i due Governi.

Art. 14.

Il Presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

FATTO a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo i due testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica Italiana*

UGO LA MALFA

*Per il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Sovietiche Socialiste*

A. I. MIKOJAN

Allegato A all'Accordo del
l'11 dicembre 1948 tra la Re-
pubblica Italiana e l'Unione
delle Repubbliche Sovietiche
Socialiste sul pagamento delle
riparazioni all'Unione Sovietica.

LISTA DELLE MERCI

che l'Italia fornirà all'Unione Sovietica in conto riparazioni.

	Percentuale sull'ammon- tare totale delle forniture
1. Motonavi da carico e da passeggeri con rafforza- menti antighiaccio e relativo arredamento navale, della portata di T. 500 di carico e 250 passeggeri ognuna	dal 9 % al 27 %
2. Navi peschereccie (trawlers) a vapore, della potenza di 800 HP ognuna, con relativo arredamento navale	dal 10 % al 30 %
3. Motonavi frigorifere della stazza lorda di 1.700 Ton- nellate ognuna	dal 6 % al 20 %
4. Rimorchiatori marini di salvataggio della potenza di 15.000 HP ognuno	dal 4 % all' 8 %
5. Attrezzatura completa per la produzione di tubi di cemento-amianto della produttività di 600 Km. al- l'anno per ogni linea, del diametro condizionale di 200 mm. e macchine utensili per la lavorazione di lastre di cemento-amianto al perimetro ed alla super- ficie, dimensioni delle lastre lavorate 1.200 × 800 × × 40 mm.	dal 3 % al 7 %
6. Locomotori elettrici magistrali del peso di T. 132, della potenza di 4.000 HP ognuno	dal 4 % al 12 %
7. Sottostazioni di trazione elettrica per i locomotori elettrici sopra indicati	dall' 1 % al 4 %
8. Compressori di aria, a rotazione della produttività di 20 e 30 mc. al minuto	dall' 1 % al 4 %
9. Impianti frigoriferi ad ammoniacca	dall' 1 % al 4 %
10. Cuscinetti a sfere e a rulli di grandi dimensioni	dal 5 % al 14 %

	Percentuale sull'ammon- tare totale delle forniture.
11. Zolfo e piriti	dal 2 % al 6 %
12. Mercurio	dall' 1 % al 4 %
10. Fibre artificiali	dal 3 % al 10 %

ANNOTAZIONE: Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo, la percentuale delle forniture per ciascuna voce della presente Lista verrà determinata dalla parte sovietica, nei limiti delle percentuali sopra indicate a condizione che il valore complessivo di tali forniture non superi la somma globale delle forniture in conto riparazioni, prevista al comma b) dell'articolo 1 del presente Accordo.